



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

[email:comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

Ordinanza n. 341 del 28/07/2017

OGGETTO

Demolizione loculi e cappelle pericolanti ubicate nei cimiteri di Accumoli e Villanova – San Giovanni e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio n. 38 Mappale n. B. Cimitero di Accumoli; Foglio n. 48 Mappale n. B. Cimitero di Villanova – San Giovanni.

IL SINDACO

PREMESSO

che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre 2016, di intensità ancora maggiore, hanno provocato ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di

gennaio 2017;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO CHE in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 e degli eventi successivi le strutture cimiteriali di Accumoli Capoluogo e delle frazioni Villanova, Fonte del Campo, Poggio Casoli e Grisciano hanno subito crolli diffusi con danni tali da risultare inagibili;

VISTA la propria Ordinanza n. 3 S-2 del 01.11.2016, con la quale è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali;

PRESO ATTO che in data 02.12.2016 prot. 64096 la ASL comunicava l'esito del sopralluogo effettuato il 23.11.2016, rilevando la necessità di effettuare interventi atti a garantire l'igiene per la salute pubblica;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'emergenza legata alla situazione igienico sanitaria dei cimiteri occorre intervenire, nelle more dei processi di ricostruzione definitiva, in maniera provvisoria ma efficace in maniera tale da ristabilire le condizioni di igiene pubblica e consentire, al contempo, la messa in sicurezza delle strutture per il ripristino della loro funzionalità;

VISTA l'OCDPC n. 454 del 22 maggio 2017 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016", con la quale sono state individuate le procedure che i Comuni interessati dagli eventi sismici devono seguire per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei servizi cimiteriali, laddove compromessi dai citati eventi, provvedendo, sentita l'Azienda sanitaria territoriale competente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico oltre che assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari;

CONSIDERATO che l'Ordinanza richiamata ha previsto deroghe specifiche alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 82, 84 e 86;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 prevede che "... i soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.";

VISTA la relazione del sopralluogo effettuato in data 26/07/2017 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso i cimiteri di Accumoli Capoluogo e Villanova - San Giovanni, corredata da documentazione fotografica e planimetria, dalla quale si rileva che: "*Parte dei manufatti siti*

all'interno dei cimiteri sono in muratura portante di scarsa qualità costruttiva caratterizzata da mancanza di legante, con elevato degrado mediante quadri fessurativi estesi e crolli diffusi e parte sono in struttura mista in muratura con sovrastante soletta in cemento armato di scarsa fattura. Si rende necessaria la demolizione dei manufatti evidenziati nell'allegata planimetria.”;

Considerato in base a tutto quanto sopra esposto, l'esistenza di un serio e concreto pericolo per l'igiene pubblica e per la pubblica incolumità e che ogni indugio ulteriore potrebbe aumentare gravemente i pericoli;

Considerato che l'urgenza degli interventi non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDP n. 388 del 26.08.2016;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”;

PRESO ATTO che prima della demolizione dei loculi e delle cappelle pericolanti si provvederà a spostare i feretri per ricoverarli in strutture provvisorie all'interno dell'area cimiteriale per trasferirli successivamente in loculi in vetroresina collocati in container marittimi;

CONSIDERATO che i feretri del cimitero di Villanova, vista l'impossibilità di reperire un'area idonea all'interno o nelle immediate vicinanze del cimitero a causa della morfologia del terreno, dovranno essere obbligatoriamente collocati in via temporanea nel cimitero di Accumoli Capoluogo;

ORDINA

1. la demolizione dei loculi e delle cappelle private nei cimiteri di Accumoli Capoluogo e Villanova – San Giovanni individuati nella planimetria allegata alla relazione del sopralluogo effettuato in data 26/07/2017 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al fine di assicurare la tutela dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
2. che gli interventi vengano eseguiti dal Comune di Accumoli, tramite ditte appositamente incaricate;

DISPONE

3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli;
 - Alla ASL competente
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;

4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45.

IL SINDACO

Geom. Stefano Petrucci



RELAZIONE TECNICA

CIMITERO DI ACCUMOLI – CAPOLUOGO

Foglio n. 38 Mappale n. B

GRUPPO A, Lotto libero:

Trattasi di n. 6 lotti liberi per l'edificazione di cappelle funerarie private.

GRUPPO B, Edifici da non demolire:

Trattasi di complessivi n. 29 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che esterna non hanno subito lesioni rilevanti da dover procedere ad una loro demolizione. Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture di recente costruzione in muratura portante, con orizzontamenti in c.a., debitamente intonacate. La copertura a singola o a doppia falda presenta manto in coppi. Per le meno recenti è possibile procedere con un intervento di manutenzione ordinaria. In alcuni edifici gli elementi lapidei di rivestimento hanno subito distacchi.

GRUPPO C, Edifici da demolire:

Trattasi di complessivi n. 12 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che esterna hanno subito lesioni importanti, ribaltamento delle facciate, fessurazione degli elementi portanti sia di piano che in elevazione, crolli e deformazione dei solai di copertura tali da dover procedere ad una loro demolizione. Si tratta di strutture di remota costruzione, in muratura portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta povera, che ha nel tempo perso il suo potere. I tetti sono in latero-cemento o in legno a struttura spingente con sovrastanti coppi di copertura.

GRUPPO D, Edifici crollati:

Trattasi di n. 2 edifici completamente crollati, di cui uno la chiesa interna al cimitero e l'altro una cappella privata. Gli edifici erano realizzati con struttura portante in pietra e mattoni di varia pezzatura legati da malta povera che ha nel tempo perso il suo potere legante, con tetto spingente con orditura principale e secondaria in legno e sovrastanti coppi di copertura.

GRUPPO E, Campi di inumazione:

Trattasi di n. 2 lotti di terreno adibiti a spazio per la sepoltura a terra dei feretri.

Alcuni tratti del muro di recinzione della parte più antica del cimitero, realizzati in mattoni posati con malta, sono crollati o danneggiati in maniera tale da renderne necessaria la demolizione. La restante recinzione è in c.a. e non ha subito lesioni di alcun tipo.

I tratti che saranno demoliti verranno sostituiti con recinzione provvisoria di altezza pari a m. 2,50 dotata di telo ombreggiante.

CIMITERO DI VILLANOVA - SAN GIOVANNI

Foglio n. 48 Mappale n. B

GRUPPO A Edifici da demolire:

Trattasi di n. 3 cappelle private ed n. 1 blocco di loculi. Da un'analisi sia interna che esterna hanno subito lesioni importanti, ribaltamento delle facciate, fessurazione degli elementi portanti sia di piano che in elevazione, crolli e deformazione dei solai di copertura tali da dover procedere ad una loro demolizione. Si tratta di strutture di remota costruzione, realizzate in struttura mista di muratura con sovrastante soletta in cemento armato di scarsa fattura.

GRUPPO B, Edifici da non demolire:

Trattasi di complessivi n. 8 blocchi di loculi e cappelle private. Da un'analisi sia interna che esterna non hanno subito lesioni rilevanti da dover procedere ad una loro demolizione. Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture di recente costruzione in muratura portante, con orizzontamenti in c.a., debitamente intonacate. La copertura a singola o doppia falda presenta manto in coppi. Per le meno recenti è possibile procedere con un intervento di manutenzione ordinaria. In alcuni edifici gli elementi lapidei di rivestimento hanno subito distacchi.

Alcuni tratti del muro di recinzione, realizzati in mattoni posati con malta, sono danneggiati in maniera tale da renderne necessaria la demolizione.

I tratti che saranno demoliti verranno sostituiti con recinzione provvisoria di altezza pari a m. 2,50 dotata di telo ombreggiante.

Accumoli, 26/07/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Laura Guidotto

Laura Guidotto